

(N. 1954)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LEPORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1962

Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » prevede che il personale civile ed i salariati delle Amministrazioni di ruolo dello Stato il quale, alla data di entrata in vigore della legge, abbia superato o raggiunga i limiti di età senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo « può » essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto per non oltre un quinquennio dalla indicata data, e semprechè non superi i 70 anni di età.

La discrezionale applicazione di tale norma però, a volte, ha creato e crea diversità di trattamento tra i funzionari di diversa o della stessa Amministrazione e vivissimo malcontento tra il personale stesso (composto in gran parte di reduci e combattenti della guerra 1915-18) perchè impiegati del-

lo stesso grado e con la stessa preparazione vengono trattati in maniera differente in quanto alcuni sono soggetti a collocamento a riposo ed altri, invece, vengono trattenuti in servizio.

Occorre perciò provvedere ad eliminare la esistente sperequazione di trattamento e rimuovere ogni possibilità di diversa e contrastante applicazione della legge abolendo le discrezionalità esistenti e stabilendo pari trattamento per tutti.

A tale scopo ho formulato, nella fiducia che venga accolto benevolmente dal Senato, il seguente disegno di legge con il quale non solo si intende rimediare ad una grave ingiustizia in atto, ma si vuole rendere un atto di doveroso apprezzamento verso funzionari e dipendenti dello Stato che hanno ben meritato della pubblica Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo di ruolo, è trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e sempre che non superi i 70 anni di età ».